

SCHEMA DI CONTRATTO

SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DOVE HANNO SEDE GLI UFFICI DELLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO

TRA

La Cassa Nazionale del Notariato (di seguito "Cassa"), con sede in Roma - Via Flaminia 160,
codice fiscale _____ nella persona di _____

E

l'Impresa _____ codice fiscale _____ e partita IVA
_____ nella persona del legale rappresentante signor
_____;

PREMESSO CHE

- a) a seguito di espletamento di procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. è stato affidato il servizio di pulizia all'Impresa _____ la quale aveva presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa in conformità a quanto previsto nel bando di gara pubblicato in data _____, per un importo pari ad € _____ comprensivo degli oneri per la sicurezza ed al netto dell'IVA come per legge;
- b) l'Impresa _____ ha prodotto polizza di assicurazione di responsabilità civile n° _____ stipulata in data _____ con la Compagnia _____ a copertura dei rischi della Responsabilità Civile Terzi connessi all'esecuzione del presente contratto;
- c) l'Impresa ha inoltre prestato cauzione definitiva sotto forma di _____ per un importo complessivo di € _____ pari al _____% dell'importo di affidamento;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il servizio è regolato dal presente contratto, dal capitolato speciale d'appalto, dalle prescrizioni tecniche, nonché dalla dichiarazione d'offerta tecnica ed economica presentata dall'Impresa in sede di gara.
2. Le premesse e gli atti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto le parti fanno riferimento alle norme del codice civile ed alle disposizioni di legge, ai regolamenti ed ai Contratti Collettivi di Categoria.

Articolo 2

OGGETTO

1. L'Impresa si impegna ad effettuare il servizio di pulizia nei seguenti locali tutti ubicati nello stabile sito in Roma, Via Flaminia, n. 160, di proprietà della Cassa:
 - a. Uffici 2° piano mq. 1320;
 - b. Uffici 3° piano mq. 1320;
 - c. Locale seminterrato "archivi" mq. 264;
 - d. Area adiacente gli uffici e prospiciente il marciapiede di Via Flaminia, 160 sino alla fontana della Conchiglia compresa mq. 200;
 - e. Uffici di Presidenza 4° piano mq. 227;
 - f. Foresteria 5° piano mq. 59 + terrazzo mq. 54;
 - g. Locali Circolo mq. 80;
 - h. Chiostre;
 - i. Terrazzi;
 - j. Soffitte;
 - k. Servizi attivabili a richiesta
2. E' compresa nel contratto esclusivamente la fornitura dei prodotti necessari per il servizio di pulizia (detersivi, attrezzature varie, ecc.), mentre non è compresa nel contratto la fornitura e la distribuzione del materiale igienico-sanitario (carta igienica, salviette asciugamani, sapone ecc...).
3. Le prestazioni che l'Impresa deve fornire hanno lo scopo di mantenere costantemente elevato il livello di pulizia di tutte le superfici, sia interne che esterne (coperte e scoperte), di ciascun locale, con l'osservanza delle norme di igiene e sanità vigenti in materia e adottando corretti criteri tecnici di esecuzione ed adeguati mezzi, nel rispetto delle necessità della Cassa.

Articolo 3

DURATA

1. Il presente contratto ha la durata di anni 3 (tre), a decorrere dal _____ fino al _____.
2. La Cassa avrà la facoltà di chiedere, nei limiti del periodo strettamente necessario all'espletamento della nuova gara, la proroga del contratto oltre la scadenza. L'impresa sarà tenuta a garantire la continuità del servizio fino all'effettivo subentro di altro contraente. Il contratto non è tacitamente rinnovabile.

Articolo 4

ARTICOLAZIONE E MODALITA' DEL SERVIZIO

1. L'Impresa assicura la resa del servizio, senza soluzione di continuità per tutta la durata contrattuale, e si impegna a svolgere, con personale, organizzazione di mezzi e con gestione a proprio rischio, il servizio di pulizia secondo le modalità, i tempi e le prescrizioni di cui al presente contratto, garantendone la perfetta esecuzione e con la massima cura e diligenza.
2. L'Impresa, senza il consenso della Cassa, non potrà apportare variazioni alle prescritte modalità di esecuzione del servizio. Si riserva, tuttavia, il diritto di apportare quelle variazioni e/o integrazioni che si rendano necessarie per migliorarne l'esecuzione stessa. Tali variazioni saranno tempestivamente rese note alla Cassa, che dovrà debitamente approvarle con apposita comunicazione scritta indicante altresì le modalità ed il termine di decorrenza.

Articolo 5

LOCALI PRESSO I QUALI DOVRA' ESSERE ESEGUITO IL SERVIZIO

1. L'Impresa prende espressamente atto che i locali presso i quali dovrà essere eseguito il servizio hanno l'ubicazione, la consistenza e le superfici indicate nel contratto e nella Scheda Tecnica allegata agli di gara.
2. Entro sette giorni dalla sottoscrizione del contratto, la Cassa e l'Impresa redigeranno in contraddittorio il verbale di consegna dei locali. In particolare, l'Impresa dovrà allegare al verbale di consegna i documenti ed il programma operativo, con relativo calendario, delle prestazioni c.d. periodiche da rendere nel rispetto delle prescrizioni indicate nella documentazione di gara. Nel programma operativo dovranno in particolare essere indicate le specifiche di intervento con la relativa frequenza, le risorse da impiegare ed ogni altra informazione necessaria per assicurare l'erogazione del servizio in maniera ottimale e tale da non intralciare le normali attività degli uffici dell'Ente.

Articolo 6

ATTIVITA' COMPRESSE NEL SERVIZIO E PRESTAZIONI STRAORDINARIE

1. Il servizio oggetto del presente contratto comprende tutte le operazioni necessarie per la pulizia degli spazi, degli impianti, mobili, arredi e di quanto altro pertinente ai locali di proprietà della Cassa meglio descritti nell'art. 2 del presente contratto.
2. L'Impresa è tenuta, in particolare, ad eseguire esattamente le prestazioni che devono essere ripetute, sulla base delle prescrizioni di cui alla Scheda Tecnica, giornalmente o con cadenza periodica (settimanale, quindicinale, mensile, trimestrale, semestrale) ogni qual volta sia necessario, e si impegna, in ogni caso, a svolgere tutte le attività, anche non espressamente indicate nel contratto e nella predetta Scheda, che si rendano necessarie per il migliore svolgimento del servizio.
3. L'Impresa è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione del calendario operativo delle prestazioni con frequenza periodica almeno tre giorni lavorativi prima della data di esecuzione programmata; in caso contrario, ove l'esito delle verifiche di cui al successivo articolo 12 risulti negativo, verranno applicate le penali di cui all'art. 19 del contratto.

Articolo 7

ORARIO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di pulizia dovrà essere assicurato nelle giornate in cui gli Uffici della Cassa sono operativi. L'Impresa si impegna a far eseguire il servizio di pulizia in base all'articolazione degli orari stabilita nella Scheda Tecnica.
2. Qualora ne ricorra la necessità o per particolari esigenze connesse allo svolgimento del lavoro, su precise indicazioni della Cassa, le prestazioni di pulizia potranno essere effettuate anche in fasce orarie diverse da quelle previste. La Cassa potrà variare, in qualsiasi momento, i tempi di esecuzione del servizio, dandone comunicazione scritta all'Impresa almeno 7 giorni prima, senza che quest'ultima possa pretendere alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 8

PERSONALE ADDETTO

1. L'Impresa garantisce che il personale addetto offra idonee garanzie di addestramento e capacità professionali.
2. L'Impresa si impegna ad utilizzare per l'espletamento del servizio il numero di unità lavorative necessario per la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste.
3. Ove il personale impiegato si riveli comunque insufficiente ad eseguire esattamente le prestazioni oggetto del presente contratto, l'Impresa si obbliga ad integrarlo con un congruo numero di addetti.
4. L'Impresa si impegna a rilasciare, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, un elenco nominativo del personale di cui al precedente secondo comma specificando la qualifica, la posizione assicurativa ed il numero delle ore giornaliere da espletare; l'elenco comprenderà sia il personale fisso che quello previsto per eventuali sostituzioni, nonché il personale specializzato da adibire a lavori periodici. Ugual comunicazione dovrà essere effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato ed entro cinque giorni da ciascuna variazione.
5. In caso di assenza prolungata dell'addetto al servizio, l'Impresa, in ottemperanza alla normativa in vigore, dovrà provvedere alla sostituzione con altro dipendente all'uopo incaricato, senza far

ricorso al personale già operante presso i locali interessati, in maniera tale da garantire la perfetta esecuzione del servizio.

6. L'Impresa si impegna a garantire la disciplina (buona condotta, puntualità, osservanza delle disposizioni inerenti il servizio ecc.) da parte del personale impiegato, il quale dovrà essere scelto tra quello che offre la massima affidabilità di adempimento delle obbligazioni contrattuali.
7. Il personale predetto dovrà risultare di gradimento e di fiducia della Cassa. In caso contrario l'Ente si riserva la facoltà di richiederne in qualsiasi momento la sostituzione. In tale ultima ipotesi l'Impresa si impegna a soddisfare le richieste della Cassa con la massima sollecitudine possibile, in modo che non abbiano a verificarsi carenze o ritardi nella regolare esecuzione del servizio.
8. L'Impresa si impegna inoltre a dotare i propri dipendenti di una divisa, da indossare durante l'esecuzione del servizio, recante il nome dell'Impresa stessa, e di un tesserino di riconoscimento al fine di evitare che personale estraneo non autorizzato possa circolare abusivamente negli uffici.
9. L'Impresa si impegna a vietare al personale l'uso di tutti i macchinari, attrezzature ed impianti installati negli uffici ed in particolare apparecchiature informatiche, telex, telefax, fotocopiatrici; l'uso dei telefoni è consentito solo in caso di necessità e per motivi connessi alla sicurezza dell'ambiente di lavoro.
10. L'Impresa dovrà vietare al personale di effettuare nei locali qualsiasi attività che non sia conforme o direttamente e strettamente connessa con le attività di pulizia previste nel presente contratto.
11. L'Impresa si impegna a tenere comunque indenne la Cassa da ogni pretesa possa venire avanzata a qualsiasi titolo verso di essa dal personale impiegato nel servizio.
12. L'Impresa si impegna, pena la risoluzione di diritto del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Cassa, a non divulgare - anche successivamente alla scadenza del contratto - notizie relative all'attività svolta di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il presente contratto.

Articolo 9

RAPPORTI TRA LE PARTI

1. L'Impresa provvederà a designare un proprio rappresentante, responsabile del servizio, al quale la Cassa potrà rivolgersi per ogni esigenza connessa all'esecuzione del contratto.

Articolo 10

ATTREZZATURE E MATERIALI IMPIEGATI NEL SERVIZIO

1. L'Impresa si impegna ad utilizzare attrezzature, materiali e prodotti idonei, garantendone la rispondenza alle norme di legge in materia di qualità e di sicurezza.
2. Le apparecchiature tecniche utilizzate non dovranno essere né rumorose né sproporzionate alle attività per cui sono destinate.

3. L'Impresa dovrà provvedere alla disinfezione dei locali, dei servizi igienici, dei mobili, suppellettili, apparecchiature, telefoni e quanto altro di uso quotidiano, mediante prodotti dichiarati idonei ed autorizzati per l'uso.
4. Restano a carico della Cassa la fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica, nonché l'eventuale - ove possibile - messa a disposizione di un locale per il deposito dei materiali di consumo e delle attrezzature e di un locale spogliatoio per il personale dell'Impresa.

Articolo 11

IMPEGNI SPECIFICI DELL'IMPRESA

1. L'Impresa si impegna ad accertare, mediante personale specializzato, la buona esecuzione delle prestazioni contrattuali ed il livello di qualità del servizio sulla base di quanto disposto dall'articolo 17 del capitolato speciale di appalto.
2. L'Impresa si impegna a consentire e ad agevolare l'esercizio da parte della Cassa dei controlli di cui al successivo articolo 12 sullo svolgimento del servizio e sull'osservanza degli obblighi assunti con il presente contratto, fornendo tutte le informazioni richieste e predisponendo gli opportuni interventi idonei allo scopo.
3. Per nessun motivo, neppure in caso di controversia, l'Impresa potrà sospendere o ridurre di sua iniziativa il servizio, salvi i casi fortuiti e di comprovata forza maggiore per i quali l'Impresa si obbliga a dare tempestiva comunicazione.
4. L'Impresa prende inoltre atto che nel corso dell'esecuzione del servizio gli immobili dovranno essere utilizzati, per la loro destinazione d'uso, da personale della Cassa e da terzi: si impegna pertanto ad eseguire il servizio in armonia con le esigenze della Cassa stessa e dei terzi, senza frapporre ostacoli o recare disturbo o interruzione all'attività lavorativa in corso.
5. L'Impresa rinuncia espressamente, sin da adesso, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dalla Cassa e/o da terzi e/o da situazioni contingenti, che si venissero a determinare nei locali presso i quali deve essere svolto il servizio.
6. L'Impresa prende atto che, in caso di inadempimento degli impegni di cui al presente articolo, la Cassa potrà chiedere la risoluzione del contratto.
7. L'Impresa dovrà espletare di sua iniziativa ed a sue spese tutte le pratiche occorrenti presso gli uffici per eventuali denunce, concessioni, permessi, autorizzazioni e quant'altro occorra per la completa esecuzione del servizio.
8. L'Impresa si impegna a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione dei servizi, di cui al presente contratto, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, richiamando l'attenzione del personale operante su quanto disposto dall'articolo 326 del codice penale che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.

Articolo 12

VERIFICHE E CONTROLLI DEL LIVELLO DI SERVIZIO

1. La Cassa, sia direttamente mediante propri incaricati, sia in contraddittorio con il responsabile del Servizio dell'Impresa, procederà alla valutazione ed al controllo del livello di servizio al fine

di verificare l'efficacia del servizio in termini di qualità resa e di accertare, al contempo, la regolarità e la puntualità garantita nell'esecuzione delle prestazioni.

2. L'esito negativo delle verifiche darà luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 19, fermo restando che l'Impresa dovrà, in ogni caso, eseguire le attività risultate non conformi o non regolari e puntuali ed adottare gli opportuni accorgimenti per assicurare il rispetto delle condizioni contrattuali e dei livelli di qualità del servizio.

Articolo 13

OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA E SALUTE NEL LAVORO

1. L'Impresa nell'esecuzione del servizio è tenuta all'osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, integrazioni e relative circolari esplicative in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.
2. L'Impresa si obbliga a provvedere, a proprie cure e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le opere occorrenti per garantire la completa sicurezza durante l'esecuzione dei lavori descritti nella Scheda Tecnica e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura a persone o cose, esonerando, di conseguenza - da ogni responsabilità la Cassa.
3. La Cassa assicura che nei locali nei quali verrà espletato il servizio di pulizia siano osservate le disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro e si obbliga a fornire all'Impresa dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui la stessa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, nonché a coordinare gli interventi di protezione e di prevenzione dai rischi cui sono esposti gli addetti alle pulizie; a tal fine, le parti convengono di predisporre quanto necessario per l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) che individui le eventuali interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi.
4. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti della Cassa.
5. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Cassa da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.
6. L'Impresa è l'unica responsabile dell'osservanza di ogni obbligo derivante dalla normativa vigente e segnatamente di quella attinente allo svolgimento del servizio in oggetto, della quale l'Impresa dichiara di essere e si impegna a mantenersi ben edotta.

Articolo 14

DIFFIDA AD ADEMPIERE

1. In caso di arbitraria sospensione dei lavori da parte dell'Impresa e/o di lavori parzialmente o inesattamente eseguiti la Cassa provvederà a contestare l'inadempimento per le vie brevi all'Impresa, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 19 in merito all'applicazione delle penali. Qualora tale forma di contestazione si rivelasse inefficace e venisse verificata la mancata esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto in conformità alle prescrizioni tecniche ed a quelle di legge, la Cassa medesima potrà procedere alla contestazione scritta degli

addebiti all'Impresa, fissando un congruo termine per l'adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.

2. Nell'ipotesi in cui l'Impresa, scaduto il termine assegnatole, rimanga inadempiente, la Cassa Nazionale del Notariato, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l'esecuzione in danno dei lavori sospesi, addebitando all'Impresa anche una trattenuta pari alla quota del corrispettivo mensile corrispondente al periodo di arbitraria sospensione o di inadempimento contrattuale.
3. In quest'ultimo caso il contratto si intenderà senz'altro risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno subito dalla Cassa Nazionale del Notariato.

Articolo 15

CORRISPETTIVI

1. Per il servizio fornito a perfetta regola d'arte, nonché alle condizioni, obblighi ed oneri tutti derivanti dal presente contratto e dalle prescrizioni tecniche, la Cassa Nazionale del Notariato corrisponderà all'Impresa un importo mensile pari ad € _____, oltre IVA come per legge, dietro presentazione di fatture mensili distinte tra pulizie ordinarie e periodiche.
2. Tenuto conto della durata complessiva del contratto di cui all'articolo 3, la Cassa Nazionale del Notariato corrisponderà all'Impresa l'importo complessivo di € _____, oltre IVA e comprensivo degli oneri per la sicurezza.
3. Il prezzo complessivo sarà soggetto a riduzione e/o integrazione nel caso di esclusione e/o inserimento di singoli locali ovvero nel caso di variazione della superficie dei locali come pattuito nel successivo articolo 16.
4. Le fatture saranno liquidate su conto corrente bancario dedicato intestato all'Impresa, mediante bonifico, al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni come previsto dal successivo articolo 17 in conformità al disposto dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.
5. L'impresa si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta, eventuali variazioni dell'Istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti nonché delle persone delegate ad operare sul predetto conto. Fino a quando tale comunicazione non perverrà alla Cassa, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato in precedenza avranno effetto liberatorio per la Cassa stessa.

Articolo 16

ESTENSIONE E RIDUZIONE DEL SERVIZIO

1. La Cassa ha la facoltà di sopprimere e/o variare, sia in modo temporaneo che permanente ed in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 10 giorni, in diminuzione o in aumento, il numero e/o la superficie dei locali oggetto del servizio, con la conseguente variazione del corrispettivo complessivo di cui al precedente articolo 15.
2. L'esclusione e/o l'inclusione (indipendentemente dalla ubicazione, dalla superficie e dalle caratteristiche dei locali), intese quali rinunce parziali e/o ampliamenti del servizio per la chiusura e/o l'apertura di uno o più locali sono regolate dalle condizioni del presente contratto.
3. La quotazione per ciascun locale interessato, da portare in diminuzione o aumento al corrispettivo complessivo, sarà determinata concordemente tra le parti con stretto riferimento da un lato alle quotazioni dei locali già compresi nell'appalto, tenendo conto della superficie di

ciascun locale, e dall'altro alla superficie oggetto della variazione, utilizzando i parametri di cui ai commi successivi.

4. L'Impresa si impegna a dare esecuzione alle richieste avanzate dalla Cassa ai sensi del 1° comma del presente articolo e ad accettare le conseguenti variazioni del corrispettivo determinato ai sensi dei commi precedenti.
5. La Cassa ha inoltre la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento nel corso del rapporto contrattuale, modifiche e/o ristrutturazioni anche sostanziali dei locali di ciascun immobile senza che da ciò derivi la variazione del corrispettivo convenuto, salva unicamente l'ipotesi di una contemporanea variazione della superficie complessiva dei locali stessi; in tale ultimo caso, in accordo tra le parti, saranno proporzionalmente determinati l'aumento o la riduzione da apportare al corrispettivo in funzione della maggiore o minore superficie dell'immobile e dei parametri economici al mq. di cui ai commi precedenti.

Articolo 17

FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 15, l'Impresa dovrà emettere, con cadenza mensile, una fattura.
2. Il pagamento, previo riscontro della regolarità contributiva dell'Impresa, verrà effettuato entro trenta giorni dalla presentazione della fattura medesima.
3. La Cassa potrà sospendere il pagamento delle fatture fino a che l'Impresa non avrà fornito documentazione attestante la propria correttezza contributiva che la Cassa medesima provvederà a verificare presso gli Istituti ed enti di competenza. Nel caso in cui a seguito delle verifiche effettuate emerga l'inadempimento o l'inesatto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, la Cassa procederà alla contestazione scritta degli addebiti all'Impresa, fissando un congruo termine alla stessa per la regolarizzare la posizione.
4. Nell'ipotesi in cui, decorso il termine, l'Impresa rimanga inadempiente, la Cassa avrà la facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Articolo 18

REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo convenuto si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del primo anno contrattuale e per tale periodo non è ammessa alcuna revisione.
2. A decorrere dal secondo anno contrattuale e, precisamente, dal _____, detto corrispettivo potrà essere adeguato in aumento solo in misura corrispondente alle variazioni percentuali che si siano verificate nel costo della mano d'opera nel settore delle imprese di pulizia sulla base dei dati forniti dagli enti competenti e dei costi di cui all'art 7, comma 4, lettera c), e comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006.
3. Le richieste di adeguamento dovranno essere corredate di una dichiarazione della competente Direzione Provinciale del Lavoro e di associazioni e/o enti accreditati, attestante gli aumenti intervenuti nel costo della mano d'opera nel settore delle imprese di pulizia. Le richieste presentate senza le suddette dichiarazioni saranno prive di effetto.
4. Qualora dall'istruttoria sui prezzi di riferimento del mercato delle pulizie risultassero variazioni in diminuzione, la Cassa comunicherà all'Impresa la conseguente riduzione del corrispettivo.

5. Sempre al fine della valutazione della variazione del compenso stabilito, determinata da variazioni nel costo della manodopera, saranno presi in considerazione aumenti o diminuzioni dipendenti dal relativo contratto di categoria, leggi e disposizioni, che si verificheranno dopo la sottoscrizione del presente contratto.

Articolo 19

APPLICAZIONE PENALI

Per l'applicazione delle penali si rimanda all'art.21 del Capitolato speciale di appalto.

Articolo 20

CAUZIONE

1. La cauzione resa a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto sarà svincolata al momento in cui tali obbligazioni saranno state tutte esattamente adempiute.
2. Qualora l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre, ad esempio in conseguenza dell'applicazione di penali, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui sarà stata resa nota all'Impresa l'avvenuta riduzione. In caso di mancata o immotivata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno dell'Impresa, salvo il risarcimento del danno subito dalla Cassa.

Articolo 21

RESPONSABILITA'

1. L'Impresa si impegna espressamente a tenere indenne la Cassa da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti alla stessa a qualsiasi titolo a causa di fatti e/o atti ascrivibili all'Impresa o al personale di cui l'Impresa risponda per legge e relativi al presente contratto.
2. L'Impresa deve adottare tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, assumendo in proprio ogni responsabilità. Si deve altresì impegnare a tenere indenne la Cassa anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose e locali anche di terzi in dipendenza della esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, compresi i danni derivanti dall'uso di materiali/attrezzature inadatti e/o da incuria del personale addetto al servizio.
3. L'Impresa ha l'obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente ed a proprie spese, alla riparazione e sostituzione delle cose/locali/impianti danneggiati nell'ambito degli spazi interessati al servizio; la Cassa si riserva, comunque, in caso di inottemperanza dell'Impresa, la facoltà di procedere, con addebito delle spese a quest'ultima, all'esecuzione d'ufficio per il ripristino delle cose danneggiate.

Articolo 22

CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatto divieto all'Impresa di cedere il presente contratto, in tutto o in parte.
2. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui al precedente comma, fermi restando l'inefficacia dell'avvenuta cessione del contratto ed il diritto della Cassa al risarcimento di ogni danno, il presente contratto si risolverà di diritto.
3. Nei casi di variazioni di ragione sociale e/o di fusioni e/o conferimenti aziendali, che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, l'Impresa dovrà produrre la documentazione ed i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione del presente appalto.

La Cassa effettuerà le relative verifiche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000.

Articolo 23

CESSIONE DEL CREDITO E SUBAPPALTO

In ragione della specificità del servizio non sono ammessi il ricorso al subappalto e la cessione del credito.

Articolo 24

OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

1. L'Impresa si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi (compresi quelli assicurativi e previdenziali) ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. Ciò anche nel caso che l'Impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti o da esse receda o comunque non sia più ad esse associata.
3. L'Impresa si obbliga, infine, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
4. L'Impresa garantisce alla Cassa - esibendo, a richiesta, la relativa documentazione probatoria - tutti i controlli necessari ad accertare l'osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti; la Cassa nel caso di inottemperanza degli obblighi assunti suindicati o qualora siano riscontrate irregolarità, provvederà a segnalare tale situazione ai competenti Enti di previdenza nonché alla competente Direzione Provinciale del Lavoro.

Articolo 25

DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

1. L'Impresa prende atto che l'esecuzione del servizio è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata del presente contratto.
2. La Società è tenuta a trasmettere entro 10 giorni, a mezzo lettera raccomandata alla Cassa ogni modificazione intervenuta nei propri assetti proprietari, fornendo la documentazione necessaria per la verifica presso gli organi competenti del sussistere dei requisiti previsti dalla legge in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso. In caso di ritardo ingiustificato protratto per oltre 30 giorni dal citato termine, la Cassa si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Articolo 26

FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni e le controversie che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto è competente il Tribunale di Roma.

Articolo 27

SCIOPERO DEL PERSONALE

In caso di sciopero del personale dell'Impresa, quest'ultima dovrà dare immediata e tempestiva comunicazione alla Cassa - fermo restando l'obbligo di assicurare lo svolgimento delle prestazioni necessarie per il decoro e l'igiene degli uffici della sede dell'Ente.

Articolo 28

RECESSO

1. Nei casi di:
 - a) giusta causa,
 - b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione dell'Ente o trasferimento d'ufficio della sede della Cassa,la Cassa ha diritto di recedere unilateralmente, in qualsiasi momento, dal presente contratto, con un preavviso di almeno tre mesi, da comunicarsi all'Impresa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Qualora l'imprenditore, o taluno dei componenti l'organo di amministrazione, o l'amministratore delegato o il direttore generale dell'Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la P.A., l'ordine pubblico, la fede pubblica o il

patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Cassa ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di esecuzione dello stesso, senza preavviso.

3. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Cassa.
4. In caso di recesso, l'Impresa ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, sin da adesso, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

Articolo 29

CLAUSOLA RISOLUTIVA

1. In caso di mancata, irregolare e non puntuale esecuzione delle prestazioni contrattuali nei termini convenuti nel presente contratto, nonché, in caso di reiterati inadempimenti dell'Impresa, che si protraggano oltre il termine assegnato dalla Cassa per ripristinare il servizio e/o ottemperare agli obblighi previsti dal contratto e dalle leggi vigenti nel settore specifico, in conformità a quanto previsto al precedente articolo 14, la Cassa ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Impresa per il risarcimento del danno.
2. Il contratto si risolverà di diritto nei casi di seguito indicati:
 - a) nel caso in cui l'Impresa perda i requisiti previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara;
 - b) nel caso in cui l'Impresa non provveda a regolarizzare la propria posizione di correttezza contributiva entro il termine assegnato dalla Cassa ai sensi del precedente articolo 17;
 - c) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società nel corso della procedura espletata per l'affidamento del servizio oggetto del presente contratto
 - d) nei casi indicati all'art. 21, comma 4, del capitolato speciale di appalto.
3. Nei casi previsti ai precedenti commi, la Cassa potrà risolvere il contratto, dandone comunicazione all'Impresa, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax.
4. In caso di risoluzione del contratto, la Cassa sarà tenuta a corrispondere esclusivamente il valore economico per le prestazioni rese correttamente ed a regola d'arte, maturato fino alla data di efficacia della stessa risoluzione

Articolo 30

TRATTAMENTO DEI DATI

1. Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto stesso.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità

per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

3. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
4. Con la sottoscrizione del contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'articolo 13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Articolo 31

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'impresa assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato, i cui estremi identificativi sono stati comunicati in sede di stipula e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. L'impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla Cassa ed agli organi competenti della notizia dell'adempimento di propri eventuali subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 32

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelle che per legge competono alla Cassa.
2. A tal fine, l'Impresa dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio dell'attività di impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto che l'Impresa è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

Data _____

LA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO
L'IMPRESA

Postilla

L'Impresa dichiara di conoscere ed espressamente approva ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. tutte le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art. 3 Durata;

Art. 4 Articolazione e modalità del servizio, comma 2;

Art. 7 Orario del servizio;

Art. 8 Personale addetto, commi 3, 7, 10 e 11,

Art.10 Attrezzature e materiali impiegati nel servizio;

Art. 11 Impegni specifici dell'Impresa;

Art. 12 Verifiche e controlli del livello di servizio;

Art. 13 Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro, commi 2, 4, 5, 6;

Art. 14 Diffida ad adempiere;

Art. 15 Corrispettivo, comma 3;

Art. 16 Estensione e riduzione del servizio;

Art. 17 Fatturazione e modalità di pagamento;

Art. 18 Revisione del corrispettivo, commi 3, 4 e 5;

Art. 19 Applicazione penali;

Art. 20 Cauzione;

Art. 21 Responsabilità;

Art. 22 Cessione del contratto;

Art. 24 Obblighi nei confronti dei dipendenti, commi 3, 4;

Art. 26 Foro competente;

Art. 27 Sciopero del personale;

Art. 28 Recesso;

Art. 29 Clausola risolutiva;

Art. 31 Tracciabilità

Art. 32 Oneri fiscali e spese contrattuali, comma 1.

Data _____

PER ACCETTAZIONE

(L'Impresa)